



Audizione del 20 aprile 2021
XI Commissione Lavoro della Camera dei deputati
Atto Camera 1033 on. Tripiedi

Pasquale Tridico
Presidente INPS

- **Illustrazione della proposta AC 1033**
- Osservazioni
- Tutele attuali per i lavoratori edili e scenari di riforma
- Monitoraggi

Testo della proposta AC 1033

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al **comma 1** è aggiunta, in fine, la seguente lettera: « d-bis) lavoratori edili, come indicati nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini del 18 giugno 2008 »; b) al **comma 2**, alinea, le parole: « di cui alle lettere a), b), c) e d) » sono sostituite dalle seguenti: « a), b), c), d) e d-bis) »; c) al **comma 3**, le parole: « alle lettere a), b), c) e d) » sono sostituite dalle seguenti: « alle lettere a), b), c), d) e d-bis) »; d) al **comma 7, secondo periodo**, le parole: « lettere a), b), c) e d) », **ovunque ricorrono**, sono sostituite dalle seguenti: « lettere a), b), c), d) e d-bis) ».

Art. 2. (Modifica all'articolo 5 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67) 1. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, le parole: « lettera b) » sono sostituite dalle seguenti: « lettere b) e d-bis) ».

Art. 3. (Copertura finanziaria) 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge si provvede attraverso il rifinanziamento delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f), della legge 24 dicembre 2007, n. 247, corrispondenti a 383 milioni Atti Parlamentari — 6 — Camera dei Deputati XVIII LEGISLATURA A.C. 1033 di euro, a decorrere dall'anno 2018. Qualora, nell'ambito della funzione di accertamento del diritto di cui alle lettere c) e d) del citato comma 3 dell'articolo 1 della legge n. 247 del 2007, emerga, dal monitoraggio delle domande presentate e accolte, il verificarsi di scostamenti rispetto alle risorse finanziarie di cui alla citata lettera f), si applica il disposto della lettera g) del medesimo comma 3.

La proposta di legge AC 1033 prevede di **estendere il pensionamento anticipato per i lavoratori addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti** di cui al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67 **alla categoria dei lavoratori edili e affini**, come indicata nel contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) del 18 giugno 2008.

Si richiamano a seguire:

- le attuali tipologie di lavoratori alle quali si applica il pensionamento anticipato;
- i requisiti generali (anagrafico e contributivo);
- la durata minima delle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, nell'arco della vita lavorativa, per accedere al pensionamento anticipato.

segue

- **Attuali tipologie di lavoratori** dipendenti alle quali si applica l'anticipo pensionistico del decreto legislativo n. 67 del 2011:
 - a) lavoratori che hanno svolto lavoro in galleria, cava, miniera, lavoro svolto dai palombari, lavoro ad alte temperature, lavoro in cassoni ad aria compressa, lavoro di asportazione dell'amianto, lavoro in cassoni ad aria compressa, lavorazione del vetro cavo, lavoro espletato in spazi ristretti;
 - b) lavoratori notturni;
 - c) lavoratori alla cosiddetta "linea catena";
 - d) lavoro di conducente di veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo.

segue

- **Requisiti**, fino al 2026, per il pensionamento anticipato dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 67 del 2011:

età minima: 61 anni e 7 mesi (se dipendenti) e 62 anni e 7 mesi (se autonomi)

anzianità contributiva minima: 35 anni

quota (età + anzianità contributiva): 97,6 (se dipendenti) o 98,6 (se autonomi)

Il requisito anagrafico e quello della quota sono incrementati rispettivamente di 1 anno e di 1 unità per i lavoratori notturni con turni da 72-77 e di 2 anni/unità per i lavoratori notturni con turni da 64-71.

segue

- **La durata minima delle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, nell'arco della vita lavorativa, per accedere al pensionamento anticipato:**
 - almeno 7 anni, negli ultimi 10 anni di attività lavorativa

oppure

- metà della vita lavorativa complessiva

Copertura finanziaria

Art. 3 AC 1033 (Copertura finanziaria)

*1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge si provvede attraverso il rifinanziamento delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f), della legge 24 dicembre 2007, n. 247, corrispondenti a 383 milioni Atti Parlamentari — 6 — Camera dei Deputati XVIII LEGISLATURA A.C. 1033 di euro, **a decorrere dall'anno 2018**. Qualora, nell'ambito della funzione di accertamento del diritto di cui alle lettere c) e d) del citato comma 3 dell'articolo 1 della legge n. 247 del 2007, emerga, dal monito-raggio delle domande presentate e accolte, il verificarsi di scostamenti rispetto alle risorse finanziarie di cui alla citata lettera f), si applica il disposto della lettera g) del medesimo comma 3.*

Osservazioni

1. Platea dei nuovi potenziali beneficiari

- La norma adotta un criterio di individuazione dei potenziali nuovi beneficiari mediante **rinvio al contratto nazionale di lavoro** dei *dipendenti delle imprese edili ed affini del 18 giugno 2008*. Tale formulazione appare non in linea con l'impianto normativo del decreto legislativo n. 67 del 2011 che individua le tipologie di lavoratori sulla base delle lavorazioni svolte e non sulla base del contratto applicabile.
- la norma potrebbe trovare applicazione per i **tutti i lavoratori edili**, come indicati nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini del 18 giugno 2008, a prescindere dal contratto di lavoro nazionale applicato, oppure **per i soli lavoratori ai quali si applica il contratto** del 18 giugno 2008 e non anche i successivi rinnovi;
- la norma consentirebbe l'accesso al pensionamento anticipato anche ai soggetti che ricoprono la **qualifica di impiegati e quadri o che non svolgono attività di lavoro particolarmente faticosa e pesante**, a differenza di quanto previsto per le attuali categorie dell'art. 1 del decreto legislativo n. 67 del 2011, che possono accedere al trattamento in esame in quanto addetti a una o più attività lavorative particolarmente faticose e pesanti (es. il contratto collettivo nazionale del lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini del 18 giugno 2008 elenca, tra i lavoratori edili, gli "impiegati di IV categoria" ai quali appartengono: dattilografi, addetti a mansioni semplici di segreteria, etc.).

Stima degli effetti finanziari

Si ripropone una stima effettuata nel 2015 sul tema al fine di inquadrare gli ordini di grandezza degli oneri derivanti dalla maggior spesa pensionistica. La stima è stata effettuata considerando i lavoratori delle imprese edili inquadrati con qualifica di operaio indipendentemente dall'attività svolta

Anno	Maggiore numero di pensioni vigenti	Maggiori oneri lordi (milioni di euro)
2016	4.790	69,3
2017	5.720	93,5
2018	6.640	109,7
2019	7.220	121,3
2020	8.020	132,8
2021	8.660	145,2
2022	9.550	158,8
2023	10.870	180,8
2024	12.070	202,8
2025	12.990	221,8

Si tenga presente che da allora si è intervenuti con la legge 232/2016:

- direttamente sui lavoratori usuranti eliminando la finestra di accesso, bloccando l'adeguamento dei requisiti alla speranza di vita, rendendo alternativo il requisito dei 7 anni su 10 e la metà della vita lavorativa
- **APE sociale** (disoccupati e gravosi)
- **lavoratori precoci** con requisito di 41 anni di anzianità contributiva (disoccupati e gravosi)

Lavori gravosi:

Operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici

Conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni

- Illustrazione della proposta AC 1033
- Osservazioni
- **Tutele attuali per i lavoratori edili e scenari di riforma**
- Monitoraggi

Tutele attuali per i lavoratori edili

Gli *“operai dell’edilizia e della manutenzione degli edifici”** al ricorrere di tutti i prescritti requisiti, possono accedere:

- ✓ all’**Ape sociale** con i seguenti requisiti con 63 anni di età e 36 anni di contribuzione (con uno sconto contributivo di massimo di due anni per le lavoratrici madri)
- ✓ alla pensione **anticipata per i lavoratori c.d. precoci** con 41 anni di contribuzione
- ✓ alla pensione di **vecchiaia per i lavoratori c.d. gravosi**, nonché addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, con anticipo di 5 mesi sul requisito anagrafico (fino al 2022, 66 anni e 7 mesi di età) e 30 anni di anzianità contributiva.

I lavoratori contemplati nella proposta (*«I lavoratori edili, come indicati nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini del 18 giugno 2008»*) possono inoltre accedere al **pensionamento anticipato di cui al decreto legislativo n. 67 del 2011 se in possesso dei relativi requisiti.**

* L’attività svolta da questi lavoratori rientra nell’elenco delle categorie lavorative per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento (all. C ed E della legge n. 232 del 2016; all. B della legge n. 205 del 2017) ed è stata, da ultimo, meglio specificata con il dm 5 febbraio 2018.

Scenari di riforma

L'articolo 1, comma 155 della legge n. 205 del 2017, come modificata dalla legge n. 108 del 2018, ha previsto l'istituzione di una **Commissione tecnica incaricata di studiare la gravosità delle occupazioni**, anche in relazione all'età anagrafica e alle condizioni soggettive dei lavoratori e delle lavoratrici, anche derivanti dall'esposizione ambientale o diretta ad agenti patogeni. La Commissione ha il compito di acquisire elementi conoscitivi e metodologie scientifiche a supporto della valutazione delle politiche statali in materia previdenziale e assistenziale.

Composizione della Commissione: La Commissione è presieduta dal presidente dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ed è composta da rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della salute, del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, dell'ISTAT, dell'INPS, dell'INAIL, del Consiglio superiore degli attuari, nonché da esperti in materie economiche, statistiche e attuariali designati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori.

Conclusione dei lavori della Commissione: all'esito dei lavori della Commissione, previsto per il **31 dicembre 2021** dal decreto legge n. 183 del 2020 convertito dalla legge n. 21 del 2021, sarà possibile individuare ulteriori tipologie di attività lavorative particolarmente faticose e pesanti rispetto a quelle indicate all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 67 del 2011.

Proposta

- Rimanendo nell'ambito delle mansioni coerente con l'impianto normativo, si può individuare un'uscita anticipata ulteriore **per gli operai edili addetti ai ponteggi, e alle lavorazioni edili acrobatiche** con gli stessi requisiti e alle stesse condizioni previste dal d.lgs 67/2011
 - età minima: 61 anni e 7 mesi (se dipendenti) e 62 anni e 7 mesi (se autonomi);
anzianità contributiva minima: 35 anni
 - quota (età + anzianità contributiva): 97,6 (se dipendenti) o 98,6 (se autonomi)
- **una durata minima delle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, nell'arco della vita lavorativa:**
 - almeno 7 anni, negli ultimi 10 anni di attività lavorativa
 - oppure
 - metà della vita lavorativa complessiva

- Illustrazione della proposta AC 1033
- Osservazioni
- Tutele attuali per i lavoratori edili e scenari di riforma
- **Monitoraggi**

Oneri: trascinamento degli oneri per gli anni 2012 - 2020, pensioni liquidate nell'anno 2020, aggiornato alla mensilità di settembre, gli importi relativi al TFS e totale.

Tabella 2. Oneri derivanti dalla liquidazione delle pensioni e del TFS per i lavoratori che hanno svolto attività faticose e pesanti Onere lavori usuranti ex D.Lgs n. 67/2011

Anni	TRASCINAMENTO ONERI DELLE PENSIONI LIQUIDATE NEGLI ANNI PRECEDENTI	PENSIONI LIQUIDATE NELL'ANNO		Stima oneri giacenze e certificazioni				TOTALE IMPORTI PER TFS	Stima oneri giacenze PER TFS	TOTALE ONERE PENSIONI	TOTALE ONERE PENSIONI E TFS	Stanziamanti (in milioni di euro) agg.to all'art. 1 c. 170 l. 205/2017 e art. 1 c 494 l. 160/2019
		N.	ONERE	Gestione privata		Gestione pubblica						
		N.	ONERE	N.	Onere	N.	Onere					
2012		2.279	€ 28.624.239					€ 6.162.402		€ 28.624.239	€ 34.786.641	€ 350,00
2013	€ 40.751.353	800	€ 13.273.937					€ 13.358.001		€ 54.025.290	€ 67.383.291	€ 383,00
2014	€ 32.251.074	302	€ 2.767.798					€ 6.673.572		€ 35.018.872	€ 41.692.444	€ 383,00
2015	€ 42.503.224	278	€ 4.040.963					€ 4.945.906		€ 46.544.187	€ 51.490.093	€ 233,00
2016	€ 18.807.820	550	€ 6.137.906					€ 9.618.012		€ 24.945.726	€ 34.563.738	€ 67,90
2017	€ 22.294.652	1.039	€ 13.918.002	149	€ 2.100.012	183	€ 4.455.430	€ 7.743.751		€ 42.768.096	€ 50.511.847	€ 162,10
2018	€ 56.117.406	1.735	€ 44.244.864	211	€ 6.573.863	316	€ 8.943.321	€ 1.429.654		€ 115.879.454	€ 117.309.108	€ 193,80
2019	€ 80.210.925	1.508	€ 39.819.828	271	€ 12.517.520	172	€ 14.591.735	€ 22.156.323	€ 13.639.103	€ 147.140.008	€ 182.935.434	€ 265,90
2020*	€ 98.567.798	2.172	€ 17.064.217	1.002	€ 29.367.951	247	€ 19.844.516	€ 25.616.982	€ 19.890.358	€ 164.844.482	€ 210.351.822	€ 292,40
2021	€ 97.259.611				€ 39.455.256		€ 22.350.187	€ 50.305.187	€ 15.969.116	€ 159.065.054	€ 225.339.357	€ 340,90
2022	€ 75.439.996				€ 39.455.256		€ 22.350.187	€ 34.580.255	€ 8.126.632	€ 137.245.439	€ 179.952.326	€ 361,20
2023	€ 49.834.488				€ 35.855.236		€ 17.894.758	€ 6.999.459	€ 1.989.036	€ 103.584.482	€ 112.572.977	€ 361,50
2024	€ 25.716.307				€ 30.757.221		€ 10.201.229	€ 253.075	€ 255.733	€ 66.674.757	€ 67.183.565	€ 367,80
2025	€ 5.221.424				€ 24.209.533		€ 6.013.613			€ 35.444.570	€ 35.444.570	€ 371,00

*onere da preconsuntivo

Numero delle domande presentate e accolte dal 2012 al 2020, gestioni private e pubbliche

► **Tabella 1. Domande presentate e accolte nel periodo 2012 – 2020 distinte per gestione**

Numero domande presentate e accolte distinte per gestione - aggiornamento al 15 ottobre								
Anni	GESTIONE PRIVATA				GESTIONE PUBBLICA			
	DOMANDE PRESENTATE	ACCOLTE	GIACENTI	RESPINTE	DOMANDE PRESENTATE	ACCOLTE	GIACENTI	RESPINTE
2012	3.513	1.346		2.167	676	293		383
2013	1.253	170		1.083	269	113		156
2014	1.251	275		976	238	119		119
2015	1.760	484		1.276	364	220		144
2016	3.930	496		3.434	651	303		348
2017	8.043	1.948	149	5.946	1.297	603	183	511
2018	5.167	1.482	211	3.474	1.250	495	316	439
2019	3.023	1.142	271	1.610	545	222	172	151
2020	2.502	723	1.002	777	367	72	247	48
TOTALE	30.442	8.066	1.633	20.743	5.657	2.440	918	2.299

Considerazione generale riguardo la difficoltà dell'applicazione delle norme riguardanti le anticipazioni

- Necessità di una maggiore semplificazione nei requisiti di accesso e nella verifica degli stessi, per entrare nelle varie forme di anticipazione previste: usuranti, gravosi ma anche nell'impianto generale di ape sociale e precoci, che spesso si verificano.
- Obbligo di comunicazioni standard per le mansioni che certifichino gli anni per la maturazione dei requisiti, in capo al datore
- Anche per i Gravosi di Ape sociale e i Precoci: necessità di una comunicazione standard in uniemens a certificare le professioni (codice istat professioni), in capo al datore